GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA	N141	LEGISLATURA N.	VTTT

seduta del

3/12/2007

1453

delibera

DE/PE/S10 Oggetto: Reg.CE 1782/03 - D.M. del 18/10/2007: applicazione 0 NC regime condizionalità della Politica Agricola Comune -

PAC nella Regione Marche per l'annualità 2008.

Prot. Segr. 1616

L'anno duemilasette addi 3 del mese di dicembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario

- Agostini Luciano

- Amagliani Marco

- Carrabs Gianluca

- Giaccaglia Gianni

- Marcolini Pietro

- Minardi Luigi

- Petrini Paolo

- Pistelli Loredana

Presidente

Vice Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Sono assenti:

- Ascoli Ugo

- Mezzolani Almerino

Assessore

Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Petrini Paolo.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

	Inviata per gli adempimenti di competenza alla struttura organizzativa:	Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presiden del Consiglio regionale il	
	alla P.O. di spesa:	prot. n	
	al Presidente del Consiglio regionale	L'INCARICATO	
	alla redazione del Bollettino ufficiale		
I	1		
	L'INCARICATO		

pag.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N. _______LEGISLATURA N. ____ - 3 DIC 2007 delibera

1453

pag.

OGGETTO: Reg. CE 1782/03 - D.M. del 18/10/2007: applicazione regime condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Tutela del Territorio e Sviluppo Rurale istituita presso il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- di stabilire, in attuazione dell'art. 1, comma 1 del D.M. MIPAF del 18/10/2007, gli impegni applicabili, per l'annualità 2008, a livello regionale per il regime di condizionalità, così come elencati nell'allegato al presente atto, identificato come "All. A", del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che, in assenza di specifiche disposizioni regionali va in ogni caso rispettata la normativa di riferimento nazionale richiamata nell'allegato, "All.A", al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare il "REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI", riportato in allegato, "All. B", al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, che ha anche validità ed efficacia per l'attuazione delle Misure agroambientali del PSR e come elemento base per il sistema di tracciabilità dei mangimi di cui al Reg. (CE) 183/2005;
- che la compilazione del REGISTRO indicato al punto precedente spetta a tutte le aziende agricole operanti nel territorio regionale per quanto concerne i trattamenti

dy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N. ______ LEGISLATURA N. - 3 D1C 2007 delibera

pag.

fitosanitari; si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce fertilizzazioni, non è vincolante ai fini della condizionalità al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN). Nelle ZVN è obbligatoria solamente la registrazione dei fertilizzanti azotati.

- di delegare alla competente Posizione di Funzione Tutela del Territorio e Sviluppo Rurale del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, l'adozione di eventuali atti per dare piena attuazione alla presente deliberazione;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed all'AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
- la DGR n. 151 del 26/02/2007 (condizionalità 2007) rimane efficace fino al 31/12/2007; la presente deliberazione regola la condizionalità 2008 a valere sull'anno solare 2008 (da 1/1/08 a 31/12/08);
- di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dottor Bruno BRANDONI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dottor Gian Mario SPACCA)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N. _______LEGISLATURA N. ~ 3 DIC 2007 delibera pag.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Rcg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio e successive modificazioni;
- Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modificazioni;
- D.G.R. n. 159 del 20 febbraio 2006 (condizionalità 2006);
- D.G.R. n. 151 del 26 febbraio 2007 (condizionalità 2007);
- D.M. 21 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2006, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005 (Decreto n. 12541)";
- D.M. 18 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 30 ottobre 2007, relativo a "Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005" ".

MOTIVAZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il regime di condizionalità che viene instaurato a livello regionale, in attuazione della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) prevista dal Reg. CE n. 1782/03, subordina il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto di taluni Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) ed al rispetto delle norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) nonché

Occorre quindi tener conto che detti CGO sono finalizzati ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale.

Analogamente, le norme relative alle BCAA sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale, che può determinarsi a seguito del ritiro dalla produzione e all'abbandono delle terre agricole.

Per il 2007, terza annualità di applicazione del regime di condizionalità e dei pagamenti diretti della PAC, con la D.G.R. n. 151 del 26 febbraio 2007, l'Amministrazione regionale ha recepito le disposizioni ministeriali (D.M del 15/12/05 ora abrogato dal D.M. del 21 dicembre 2006), adattandole alla realtà marchigiana.

Con nota n. 12418 del 3/10/2007 il MIPAAF ha comunicato alle Regioni che il termine perentorio per l'emanazione dei provvedimenti regionali per l'anno 2008 (art. 2 comma 1 del DM 21/12/2006) è stato prorogato al 31 dicembre 2007.

A seguito dell'emanazione del DM 18/10/2007 il MIPAAF, con nota n. 13289 del 18/10/2007, ha invitato le Regioni a definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N. ______ LEGISLATURA N. _ - 3 DTT delibera

pag. 5

stesso DM (poi avvenuta in data 30/10/2007) precisando che tale incombenza risulata necessaria per il perfezionamento del testo dei Programmi di sviluppo rurale regionale già approvati nonché di quelli che devono ancora ottenere l'approvazione del Comitato Sviluppo Rurale (è il caso del PSR Marche).

Ai sensi del primo comma dell'art. 1 del D.M. del 18/10/2007, concernente "Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005" " le Regioni definiscono, per l'anno 2008, inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto e , per le annualità successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato "A" del citato decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato "B" dello stesso atto.

In precedenza il MIPAAF, a seguito della nota n. 20012 del 30/07/2007 della Commissione Europea – D.G. agricoltura e sviluppo rurale - di comunicazione sulle misure per applicare correttamente il regime di condizionalità in Italia, aveva convocato una riunione tecnica il giorno 6 settembre 2007 per l'esame della bozza di DM per la condizionalità 2008; il documento che è stato concordato in sede ministeriale è stato quindi valutato nel corso di una riunione tecnica tenutasi il 10 settembre 2007 presso la Regione Marche con le organizzazioni professionali agricole a seguito della quale la Regione Marche ha comunicato al MIPAAF proprie osservazioni .

Il DM 18 ottobre 2007 è stato quindi emanato dopo un'intensa azione di concertazione anche a livello regionale per cui l'iter seguito per l'emanazione del presente atto risulta già noto agli addetti ai lavori ; tale atto risulta anche necessario per il perfezionamento del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Marche poiché il regime di condizionalità ne stabilisce la baseline per specifici pagamenti.

Per la redazione del presente atto inoltre sono state considerate le indicazioni fornite dal MIPAAF con note n. 7584 del 6/6/2007 e n. 10634 del 7/8/2007 .

E' stato quindi ripreso il documento approvato con la DGR 151 del 26/02/2007 per la condizionalità 2007 integrandolo con le disposizioni del DM 18 ottobre 2007 .

La novità sostanziale è rappresentata dall'introduzione ex novo della norma 2.2 - Avvicendamento delle colture, nonché dall'integrazione della norma 3.1 – Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali , con l'uso adeguato delle macchine agricole . Come da richiesta specifica della Commissione UE , la norma 4.1 – Protezione del pascolo permanente, è stata integrata con l'indicazione del carico minimo e massimo del bestiame per ettaro .

Tutte le modifiche sono state effettuate sulla base delle indicazioni minime stabilite dal DM 18/10/2007 per non gravare ulteriormente sugli agricoltori marchigiani, già provati dal 2005, anno di prima applicazione del regime di condizionalità, dalle incombenze derivate dal disaccoppiamento della Politica Agricola Comune (PAC).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N. ______ LEGISLATURA N. _ seduta del - 3 D | C 2007 delibera 1 45 3

pag.

Gli atti A1 e A5, relativi a obblighi degli agricoltori le cui aziende ricadono nelle aree Natura 2000, sono stati integrati con la specifica normativa di settore e precisamente il DM del MATTM 17 ottobre 2007 n. 184, concernente "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) " e la DGR n. 864 del 1/8/2007 concernente "DPR 357/97. Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. Approvazione di misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE ".

Le disposizioni previste nei citati allegati, "All. A" e "All. B", sono state definite avvalendosi anche della collaborazione delle strutture organizzative regionali competenti, sviluppata attraverso una serie di incontri tecnici, conclusa con una riunione che si è svolta il 16 novembre 2007, alla quale hanno partecipato anche i tecnici responsabili delle Organizzazioni Professionali Agricole.

Gli stessi documenti, con E-Mail del 14/11/2007, sono stati inviati preventivamente al MIPAAF, che ha provveduto alla concertazione con gli altri ministri competenti, così come da indicazioni ricevute dallo stesso MIPAAF, che in data 20/11/2007 ha fornito, per quanto di competenza, osservazioni che sono state recepite quasi in toto.

Quanto definito dalle singole Regioni deve essere poi comunicato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) ed all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in assenza di disposizioni regionali specifiche le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni indicati negli allegati A e B al D.M. del 18 ottobre 2007.

E' stato dato seguito ad una significativa attività di informazione per gli agricoltori, attraverso il sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA), ad opera delle organizzazioni professionali agricole, anche con il supporto diretto dei tecnici regionali e dell'ASSAM – Servizio Suoli, che hanno predisposto specifico materiale informatico divulgativo in parallelo a quanto svolto dal MIPAAF a livello nazionale.

Il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, per migliorare ulteriormente l'attività di comunicazione, ha provveduto ad aggiornare la apposita sezione "Condizionalità" sul proprio sito internet istituzionale (www.agri.marche.it) ed ha continuato la sensibilizzazione e l'informazione degli imprenditori agricoli, affinché gli impegni per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente, a cui sono tenuti, possano essere acquisiti come un'opportunità piuttosto che come un aggravio.

Per questo, negli allegati, "All. A" e "All. B", al presente atto, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, si è avuto cura di limitare gli aspetti burocratici a quelli assolutamente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni e delle normative di riferimento e per contribuire a qualificare l'agricoltura marchigiana. Anche per il 2008 viene riproposta la formale adozione del "registro trattamenti e fertilizzazioni effettuati", "All.B" al presente atto, chiamato anche "quaderno di campagna" per il fatto che assolve e risponde alla normativa sui fitofarmaci. Tale

My

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N. _______ LEGISLATURA N. - 3 DIL JULY

рад. 7

documento è stato proposto per meglio ottemperare all'atto A4 (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole) ed all'atto B9 (Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari). Il Registro di cui trattasi non necessita di vidimazione e ricalca quanto già previsto per le misure ambientali del P.S.R. Marche 2000 – 2006; infatti è già utilizzato dalle aziende beneficiarie delle misure agroambientali. La compilazione del REGISTRO indicato al punto precedente spetta comunque a tutte le aziende agricole operanti nel territorio regionale per quanto concerne i trattamenti fitosanitari.

Per una migliore qualificazione dell'agricoltura marchigiana si ritiene quindi opportuno prevederne la tenuta per tutte le aziende agricole, addivenendo così ad un unico documento che avrà validità sia per eventuali richieste di finanziamento, per le modalità di controllo nonché per il monitoraggio dell'applicazione della buona pratica agricola e come base per la tracciabilità dei mangimi così come concertato con la competente "P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare".

Nell'intento di rendere più agevole l'adempimento delle registrazioni dei trattamenti e delle fertilizzazioni gli agricoltori potranno utilizzare anche un modello diverso da quello proposto con il presente atto, purchè vengano fornite tutte le informazioni da questo previste.

Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce "fertilizzazioni" non è vincolante ai fini della condizionalità al di fuori delle zone delimitate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) così come richiesto dal MIPAAF con nota n. 2155 del 22 maggio 2006.

Si precisa che la DGR n. 151 del 26/02/2007 (condizionalità 2007) rimane efficace fino al 31/12/2007; la presente deliberazione regola la condizionalità 2008 a valere sull'anno solare 2008 (da 1/1/08 a 31/12/08)

Tutto ciò premesso è stato quindi predisposto l'allegato "A" che costituisce parte integrale del presente atto che definisce i criteri applicativi del regime della condizionalità nella Regione Marche per il 2008.

PROPOSTA 1 4 1

In considerazione di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: Reg. CE 1782/03 - D.M. del 18/10/2007; applicazione regime condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2008".

Il Responsabile del Procedimento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _______ LEGISLATURA N. ______

- 3 DIC 2007 delibera pag.

Posizione Funzione Foreste e Irrigazione , VISTO

Il Dirigente Gabriella Massaccesi

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio avv. Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. <u>36</u> pagine, di cui n. <u>28</u> pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale (Dr.Bruno Bandoni)

Rpw

Ch

"All. A" alla DGR n. del //2007



REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

RECEPIMENTO DEL DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

18 OTTOBRE 2007 (n. 13268) "Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005"

CONDIZIONALITA' 2008 REGIONE MARCHE

PARTE PRIMA

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI - ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8

Recepimento Nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- ▶ DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- ➢ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).
- Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (GURI n. 170 SO167 del 24.7.2007) - Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 (G.U. n. 258 del 6/11/2007) relativo alla "Rete Natura 2000 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 1701 del 1/8/2001(Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97) pubblicata sul B.U.R.M. n. 88 del 31/08/2000;
- D.G.R. n. 864 del 01/08/2007 "DPR 357/97. Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. Approvazione di misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE".

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

- 1. Le seguenti Norme sono da considerarsi misure di conservazione per i Siti della rete Natura 2000 e vanno applicate a tutto il territorio della Rete Natura 2000.
 - Divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.
 - ii. Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione .
- iii. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione: Sono previsti i seguenti impegni:
 - a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
 - b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Detto intervento non deve essere effettuato nel periodo compreso fra il 1º marzo e il 31 luglio di ogni anno.
- iv. Divicto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita e divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati.
- 2. Per le misure di cui al punto 1 sono previste le seguenti deroghe:
 - per le misure di cui al punto 1.i sono ammesse deroghe per interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
 - per le misure di cui al punto 1.iii sono ammesse le seguenti deroghe:

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- o pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocidi;
- o terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del D.M del 7 marzo 2002.
- lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- o nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione);
- o nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

- idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate.
 - Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.
 - È ammesso, in deroga alle epoche stabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della

vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Per le misure di cui al punto 1.iv sono ammesse le seguenti deroghe:

- è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati);
- > sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.
- 3. Vengono inoltre stabilite le seguenti misure di conservazione che dovranno essere applicate all'intero territorio della Rete Natura 2000 della Regione Marche:
 - à vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare;
 - è vietata la rimozione di filari così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 23 l'ebbraio 2005, n. 6;
 - c. per favorire la sopravvivenza delle specie di Anfibi è vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali a fini irrigui;
 - d. lo sfalcio della vegetazione spontanea deve essere effettuato, ove tecnicamente possibile, partendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno per ridurre l'impatto sulle popolazioni di uccelli.

Si precisa che detti impegni valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i. . Per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. .

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE ARTICOLI 4 E 5

Recepimento Nazionale

Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Rispetto del divieto assoluto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di sostanze inquinanti.

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 E 2

RecepimentoNazionale

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

dy

Recepimento regionale

D.G.R. n. 2557 del 7/6/93 (Modalità e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura) pubblicata sul B.U.R.M. n. 63 del 16/09/1993.
 Trattasi di competenza trasferita alle Province (Assessorato Ambiente – Servizio Rifiuti) competenti per territorio.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE ARTICOLI 4 E 5

Recepimento Nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006 Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di "zone vulnerabili";
 - Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
 Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006).

Recepimento regionale

- D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003, con il quale, in recepimento del D.lgs n.152/'99 è stata effettuata la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati;
- D.D.121/ARF del 24/09/2003 pubblicato sul BUR n. 99 del 31/10/2003, con cui è stato approvato il relativo "Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base delle norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli stabiliti dal D.D.:121/ARF del 24/09/2003 pubblicato sul BUR n. 99 del 31/10/2003, con cui è stato approvato il relativo "Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" nonché quelli stabiliti dal Titolo V° del DM 7 aprile 2006 ove il provvedimento regionale differisce, nonché:

 obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato "B" con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 Kg di azoto/ha come media aziendale. ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)

Recepimento Nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- ▶ DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- ➤ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 Lince guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell'8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).
- Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (GURI n. 170 S.O. 167 del 24.7.2007) - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 (GURI n. 258 del 6/11/2007) relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).

Recepimento regionale

- D.G.R. 1709 del 24/06/1997 (conclusione del progetto Bioitaly indicazione dei siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria (SIC) pubblicata sul B.U.R.M. n. 45 del 29/07/1997.
- D.G.R. n. 864 del 01/08/2007 "DPR 357/97. Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. Approvazione di misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE".

Cly

7

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

 Le seguenti Norme sono da considerarsi misure di conservazione per i Siti della rete Natura 2000 e vanno applicate a tutto il territorio della Rete Natura 2000.

- Divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letarnazione o altri interventi di concimazione organica.
- Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
- iii. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione: Sono previsti i seguenti impegni:

 a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
 b)attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Detto intervento non deve essere effettuato nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.
- iv. Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita e divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati.
- 2. Per le misure di cui al punto 1 sono previste le seguenti deroghe:
 - per le misure di cui al punto 1 i sono ammesse deroghe per interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
 - per le misure di cui al punto 1.iii sono ammesse le seguenti deroghe:

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocidi;
- o terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- o colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del D.M del 7 marzo 2002.
- lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- o nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione);
- o nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

- idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate.
 - Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.
 - È ammesso, in deroga alle epoche stabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione sui quali

non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Per le misure di cui al punto 1.iv sono ammesse le seguenti deroghe:

- è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati);
- > sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.
- 3. Vengono inoltre stabilite le seguenti misure di conservazione che dovranno essere applicate all'intero territorio della Rete Natura 2000 della Regione Marche:
 - a. è vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare;
 - b. è vietata la rimozione di filari così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6;
 - c. per favorire la sopravvivenza delle specie di Anfibi è vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali a fini irrigui;
 - d. lo sfalcio della vegetazione spontanea deve essere effettuato, ove tecnicamente possibile, partendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno per ridurre l'impatto sulle popolazioni di uccelli.

Si precisa che detti impegni valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i. . Per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. .

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. (CE) N. 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 820/97 (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI. ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97. ARTICOLI 4 E 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8). ARTICOLI 3, 4 E 5.

M

Recepimento Nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- Decreto ministeriale 16 maggio 2007 recante modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 317/96 (Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72), come modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (G.U. 11 ottobre 2005, n. 237) a sua volta modificato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (G.U. del 29 marzo 2007, n. 74);
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)";
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995).

ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI ARTICOLO 3

Recepimento Nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di produtti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

Recepimento regionale

DGR n. 2080 DEL 26/11/2002 "DPR 23/04/2001 n. 290 – aggiornamento DGR 571/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera "a", comma 2 dell'art. 2 del DPR 290/2001" pubblicata sul BUR Marche n. 132 del 20/12/2002

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

 obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato "B" alla Deliberazione della Giunta Regionale della quale anche il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Ny

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento Nazionale

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze betaagoniste nelle produzioni di animali" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Lince guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano su << Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi >>. (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2007).

ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA. ARTICOLO 3

Recepimento Nazionale

Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n. 258 del 6-11- 2006 Suppl. Ordinario n.210).

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI. ARTICOLO 3

Recepimento Nazionale

DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI ARTICOLO 3

Recepimento Nazionale

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante: Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI ARTICOLI 3 E 4

Recepimento Nazionale

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. alla G.U. 11.01.1993 n. 7) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) G.U. n. 224 del 25/09/1998 rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (G.U. n. 205 del 04.09.2006).

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1

Recepimento Nazionale

- ➢ Decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n.534 Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11.01.1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della Salute Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI ARTICOLO 4

Recepimento Nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 G.U. n. 277 del 28/11/2001.

PARTE SECONDA

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 c successive modifiche e integrazioni .

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto 18 ottobre 2007, n. 13286, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare l'asce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo
meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali
naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi
è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerite o altri interventi conservativi
equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno vernine seminate prima del 31 dicembre 2007.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto 18 ottobre 2007, n. 13286, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 1, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

- nei casi previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 6 del 23 febbraio 2005"Legge forestale regionale" – BURM n. 25 del 13/03/2005 se l'area non ricade, anche parzialmente all'interno dei siti di importanza comunitaria o delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In queste aree, in assenza di una valutazione da parte della competente autorità di gestione, opera il divieto.
- interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto 18 ottobre 2007, n. 13286, a livello regionale la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 1 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

 dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla successiva lettera a): Superfici di cui alla lettera e), comma 3, articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni; per l'impegno di cui alla successiva lettera b): superfici di cui alle lettere a) e b), comma 3, articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- a. manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
- esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera")
 e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera a), la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto 18 ottobre 2007, n. 13286, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo;
- l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

- Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
- Presenza di drenaggio sotterraneo.
- In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Clip)

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c).

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Intervento della Regione/Provincia autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto 18 ottobre 2007, n. 13286, a livello regionale la presente norma prevede gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo.

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (vedi anche Atti A1 e A5), salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esculsione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici c/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a) e all'impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali; Sulle superfici pascolate, nel caso in cui il carico minimo di bestiame per ettaro non raggiunge lo 0,2 UBA/Ha per anno, come regime alternativo al pascolamento è possibile intervenire con operazioni di sfalcio sostitutive, ove risulti tecnicamente realizzabile e ove la stagione non risulti siccitosa. Nel caso in cui le superfici pascolate ricadano all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (vedi anche Atti A1 e A5), l'eventuale sfalcio sostitutivo dovrà essere realizzato con modalità faunistico compatibili (barre falcianti d'involo, avanzamento dal centro dell'appezzamento) restare escluso nel periodo 1 marzo - 31 luglio, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto 18 ottobre 2007, n. 13286, a livello regionale la presente norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b) e, per l'impegno di cui alla lettera b), un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

 lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

- idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
- a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
- impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
- c. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui al presente punto 6, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;

b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto 18 ottobre 2007, n. 13286, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede:

a. il divicto di estirpazione delle piante di olivo;

b. la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

- in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144.
- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

ily

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c). Deliberazione Amministrativa n. 197 del 3.11.1989. Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) Supplemento al B.U.R.M. n. 18 del 9 febbraio 1990.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto 18 ottobre 2007, n. 13286, a livello regionale la presente norma prevede:

- a) il divieto di eliminazione dei terrazzamenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali riportati nella Parte Prima del presente documento: Atti A1 e A5);
- c) il divicto di distruzione o manomissione dei seguenti elementi diffusi del paesaggio agrario: querce isolate, querce a gruppi sparsi, alberature stradali, alberature poderali, siepi stradali e poderali, vegetazione ripariale, macchie e boschi residui.

Deroghe

- In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
- 2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.
- 3. per l'estirpazione di alberi isolati, in filare o in gruppi, appartenenti all'elenco delle specie protette di cui all'art. 20 della L.R. 6/2005 (B.U.R.M. n. 25 del 10/03/2005), valgono le deroghe e le disposizioni previste dall'art. 21 della stessa legge regionale. Per l'estirpazione delle siepi valgono le deroghe e le disposizioni previste dall'art. 24 della L.R. 6/2005.



REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE

18 OTTOBRE 2007

Z

REGISTRO

TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI ANNO

Cod. CUAA	INDIRIZZO	RAPPRESENTANTE LEGALE	DENOMINAZIONE AZIENDA	

fuori delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) , pertanto, è obbligatoria soltanto la registrazione in queste aree dei Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce fertilizzazioni non è vincolante ai fini della condizionalità al di fertilizzanti azotati,

disponibile a tutti gli organi di controllo preposti Il registro, che non deve essere vidimato, deve essere conservato presso l'azienda per almeno un anno dopo l'anno di riferimento e reso Le registrazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall'effettuazione del trattamento o concimazione (sia organica che minerale)

In caso di trattamento effettuato da ditte contoterziste allegare al registro la "SCHEDA TRATTAMENTO CONTOTERZISTI".

Indicare la sede legale o, in alternativa, il centro aziendale.

² Indicare le date di tutte le fasi fenologiche, se presenti, nel ciclo attuato.

Indicare la situazione di casi particolari (es. impianto frutteto, anno di impianto della coltura poliennale, ecc.)

⁴ Per i fertilizzanti è possibile in alternativa indicare il quantitativo totale di concime distribuito. Si ricorda che debbono essere conservate copie delle fatture di acquisto dei fitofarmaci e i documenti di trasporto/fatture dei fertilizzanti

SCHEDA TRATTAMENTO CONTOTERZISTI

Ragione sociale:	
Indirizzo:	
Capitale sociale:	
Partita IVA:	
Registro imprese di:	n. iscrizione
Spettabile (1)	

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

Autorizzazione (2) rilasciata da Titolare autorizzazione (3)		in data
Tipo di coltura trattata Nome del prodotto utilizzato (4)		Estensione (in ha)
Quantità Data inizio trattamento	kg.	Lt. Data fine trattamento
Data Firma ⁽⁵⁾		
	Per ricevi	ıta ⁽⁶⁾

NOTE

- (1) Dati azienda committente
- (2) "Patentino": da compilare solo in caso di trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti molto tossici, tossici o nocivi:
- (3) Dati della persona, titolare del "patentino", che ha effettuato il trattamento.
- (4) Denominazione commerciale.
- (5) Legale rappresentante azienda agromecomica.
- (6) Firma legale rappresentante azienda committente.